



REGOLAMENTO
PER L'AIUTO SOGGETTIVO

EDIZIONE 12.94
REG.A.SOGG
CB/rg

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MONTE CARASSO

vista la legge organica comunale del 10 marzo 1987
visto il messaggio municipale n. 257

d e c r e t a:

art. 1

scopo Il presente regolamento disciplina l'elargizione di un aiuto comunale alle persone residenti nel comune che, per ragioni particolari, non riescono a garantirsi un reddito adeguato alle loro necessità.

art. 2

beneficiari ¹L'aiuto comunale é concesso dal municipio:

- a) a persone o famiglie domiciliate da almeno un anno nel comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza;
- b) agli stranieri in possesso di un permesso di dimora annuale (permesso B), residenti da almeno un anno al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza.

²In caso di matrimonio vale per entrambi i coniugi il periodo di residenza del coniuge che risiede da più tempo nel comune.

art. 3

casi di esclusione ¹Sono esclusi dall'aiuto comunale:

- a) i beneficiari di assegni assistenziali
- b) i casi sociali gravi che risulterebbero troppo onerosi rispetto alla capacità di spesa del comune e per i quali sono già predisposti altri strumenti di sostegno finanziario e di reinserimento (alcolismo, tossicodipendenza, disagi psico-sociali e familiari cronici, ecc.)
- c) i celibi e le nubili, così come persone separate o divorziate che dispongono di adeguate possibilità di alloggio o/e di aiuto da parte della famiglia;

- d) i cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base a una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- e) chi, avendone diritto, rinuncia alla prestazione complementare cantonale o a altre prestazioni sociali.

²Il municipio può inoltre negare o ridurre il contributo in presenza di palesi situazioni in cui la dichiarazione della situazione economica fosse in palese contrasto con lo standard di consumo individuale.

art. 4

fondo disponibile

¹L'aiuto comunale è attribuito annualmente ai beneficiari sulla base della disponibilità finanziaria stabilita in sede di preventivo.

²Qualora le richieste eccedessero al limite di credito stabilito, i contributi sono ridotti proporzionalmente.

³Le eventuali eccedenze sono per contro a disposizione per gli anni successivi.

art. 5

diritto al contributo

Il contributo comunale è concesso quando il reddito disponibile, ottenuto deducendo dal reddito lordo le spese riconosciute, è inferiore al reddito minimo.

Il municipio fissa il termine di presentazione della domanda di contributo scaduto il quale è escluso poterne beneficiare per i dodici mesi successivi per chi non avesse ottemperato tale termine, salvo nel caso in cui il credito annuale non sia esaurito.

art. 6

definizione dei redditi

Sono definiti i seguenti redditi:

a) reddito lordo

Il reddito lordo mensile è stabilito sulla base dell'ultimo stipendio, salario o rendita di tutti i componenti della famiglia, comprese anche le persone che formano la stessa economia domestica indipendentemente dal grado di parentela o dal domicilio, con l'aggiunta del valore locativo degli immobili, le rendite nette da capitali e di eventuali altri redditi netti da altra fonte.

Sono inoltre computabili i sussidi, le borse e gli assegni di studio e ogni altro forma di aiuto finanziario da associazione a carattere sociale.
Il contributo comunale non é computabile nel reddito.

b) reddito disponibile

Per la determinazione del reddito disponibile, al reddito lordo possono essere dedotti:

oneri sociali e sanitari

- i contributi AVS/AI/IPG;
- i contributi AD;
- i contributi per la previdenza professionale
- i premi CM;
- le spese straordinarie per malattia;
- le spese per il collocamento di anziani presso istituti;

oneri del lavoro

- le spese di trasporto e di doppia economia domestica per recarsi al lavoro secondo i parametri stabiliti dalla LT;

oneri per tributi pubblici

- le imposte federali, cantonali e comunali;
- le tasse comunali di utilizzazione (fognatura, acqua, rifiuti, ecc.)

oneri di famiglia

- le spese di assistenza o di alimenti comprovati per persone che vivono fuori dall'economia domestica;

oneri dell'abitazione

- le spese di manutenzione degli stabili secondo i parametri stabiliti dalla LT;
- le spese di pigione per l'abitazione primaria nei limiti stabiliti dall'art. 7 del presente regolamento;
- le spese per interessi passivi dell'abitazione primaria nei limiti stabiliti dall'art. 7 del presente regolamento;
- le spese accessorie per la casa primaria o/e le spese di riscaldamento;
- i premi assicurativi per stabili (escluso il mobilio);
- una deduzione del valore locativo dell'abitazione primaria nei limiti massimi stabiliti dall'art. 7 del presente regolamento

oneri di istruzione, di educazione e per istituti

- le spese supplementari per l'istruzione dei figli fino alla loro maggiore età
- le spese di educazione dei figli, entro i limiti stabiliti dal municipio, quali i corsi di nuoto, i corsi di sci, la frequenza a colonie estive e ai corsi GS di lingue e sport, le entrate al bagno pubblico, ecc.

- le spese di riqualificazione professionale non riconosciute da altri enti finalizzati al reinserimento
- le spese supplementari per il collocamento dei figli in istituti speciali fino alla maggiore età

altri oneri

- le altre spese riconosciute secondo la LEF.

c) reddito minimo

Il reddito minimo si compone del minimo esistenziale per le spese di sostentamento (vitto, abbigliamento, igiene, spese per cure mediche, oneri domestici) stabilito dall'art. 93 LEF.

Per persone collocate presso istituti, è considerato il fabbisogno personale nei limiti stabiliti per i beneficiari della prestazione complementare AVS/AI.

art. 7

*limiti per pigione e interessi passivi*¹ La spesa per l'alloggio comprende la pigione e le spese accessorie, escluse quelle per posteggi e autorimesse.

²E' pure considerata spesa per l'alloggio l'ammontare degli interessi passivi per l'abitazione primaria.

³In ogni caso tali spese sono considerate entro i seguenti limiti:

	<i>fr. mensili</i>
1 persona	800.-
2 persone	1'050.-
3 persone	1'250.-
4 e più persone	1'450.-

art. 8

limiti per la sostanza La sostanza complessiva della famiglia è computata secondo i criteri stabiliti per le prestazioni complementari AVS/AI.

art. 9

validità del contributo ¹Il contributo è calcolato annualmente ed è valido per dodici mesi.

²Il rinnovo della prestazione è sottoposto a verifica annuale delle condizioni a cura dell'amministrazione comunale.

³In sede di rinnovo, il contributo può essere aumentato o ridotto anche a seguito della disponibilità finanziaria di cui all'art. 4 del presente regolamento.

art. 10

obbligo del beneficiario Il beneficiario deve notificare immediatamente al municipio ogni modifica degli elementi di calcolo che possono comportare una riduzione o l'annullamento del contributo.

art. 11

restituzione ¹I contributi indebitamente riscossi devono essere restituiti dal beneficiario dai suoi eredi.

²La restituzione non è richiesta al beneficiario in buona fede.

art. 12

sicurezza delle prestazioni ¹I contributi di cui al presente regolamento non possono essere nè ceduti, nè costituiti in pegno, salvo la compensazione dei tributi pubblici comunali.

²Ogni cessione o costituzione in pegno di essi è nulla.

art. 13

reclamo Contro le decisioni è dato reclamo al municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

Le decisioni del municipio sono impugnabili secondo gli art. 208 ss LOC.

art. 14

norme esecutive Il municipio disciplina per ordinanza:

- modalità e tempi di presentazione della domanda;
- modalità e tempi di versamento del contributo
- l'adeguamento dei limiti di pigione e sostanza tenuto conto degli indici di riferimento per stabili al beneficio dei sussidi
modalità di computo delle spese scolastiche e di formazione

art. 15

entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore con effetto al 1. gennaio 1995.

*Approvato dal consiglio comunale nella seduta del 19.12.1994
Ratificato dal DI con ris. del 10 aprile 1995*